



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 47/2013

Napoli 01 Agosto 2013

DAL 30 LUGLIO U.S. E' DISPONIBILE, NEL CASSETTO PREVIDENZIALE DEL SITO WEB INPS, IL NUOVO "MODELLO 92/12" NECESSARIO PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI PREVISTI PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE DI UOMINI E DONNE CINQUANTENNI O DI DONNE RESIDENTI IN ZONE SVANTAGGIATE.

IL NOSTRO MAGGIORE ISTITUTO DI PREVIDENZA, CON IL MESSAGGIO N° 12212 DEL 29 LUGLIO 2013, AGGIORNA LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N° 92/2012 PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE.

E venne il giorno del tanto sospirato "**Modello per poter fruire delle agevolazioni contributive**" previste dalla legge 28 Giugno 2012 n° 92 (c.d. Legge "Fornero").

A darne notizia è lo stesso INPS che, con il **Messaggio n° 12212 del 29 Luglio 2013**, aggiorna le disposizioni attuative già fornite con la Circolare n°111 del 24 Luglio scorso, ***precisando che il modello de quo (id: Modello 92-12), rinvenibile nel "cassetto previdenziale aziende" (comprese quelle del settore agricolo) del sito internet dell'Istituto, costituisce "condicio sine qua non" per la fruizione dei benefici contributivi previsti***

dalla Legge 28 Giugno 2012 n. 92 per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori.

La richiesta, infatti, deve essere effettuata, *more solito*, in via telematica, **prima dell'invio della denuncia contributiva con la quale viene indicata l'agevolazione, nel mentre l'Istituto si obbliga a fornire risposta di accettazione o meno entro il giorno successivo.**

Lo stesso Modello "92-12" deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni **a scopo di somministrazione.**

Nel caso in cui dovesse rendersi necessario, il datore di lavoro potrà eliminare una comunicazione già inviata esclusivamente nella stessa giornata in cui ha proceduto all'invio prima, quindi, dell'elaborazione da parte dei sistemi centrali dell'Istituto che, si presume, avvengano il giorno successivo (da crederci???)

Siamo certi di fare cosa gradita ai Colleghi ricordando le tipologie di **lavoratori assunti per le quali spettano i benefici** *de quibus* e precisamente:

- ***Uomini o donne con almeno 50 anni di età e "disoccupati da oltre 12 mesi";***
- ***Donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi";***
- ***Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi".***

C'è, poi, una quarta tipologia di cui parleremo *infra*.

In *subiecta materia* è intervenuta anche la Circolare n° 34 (Prot. n°40/26120) del 25 Luglio u.s., emanata dal Ministero del Lavoro, la quale, a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della Circolare INPS n°111/2013, ammette che ***"i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente***

retribuito da almeno 6 mesi, ovvero ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.

Resta, tuttavia, ancora **preclusa** - in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale – l’applicazione della riduzione contributiva per la quarta tipologia di assunzioni agevolate vale a dire per le donne di qualsiasi età, *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.

Vale la pena di soffermarsi, brevemente, sulla nozione di lavoratore **“privo di un impiego regolarmente retribuito”**.

Tale *status* è stato delineato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 ed è stato ora ulteriormente chiarito – con particolare riferimento all’incentivo previsto dalla legge n° 92/2012 – dal Dicastero stesso mediante la citata circolare n. 34 del 25 luglio 2013.

In sintesi – in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali – **dovrà essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito** la donna che, nel periodo considerato (*sei o ventiquattro mesi*):

- ***non abbia svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;***
- ***né abbia svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione.***

Fin qui le novità operative!!! Vi consigliamo, comunque, un’approfondita lettura sia della normativa (id: la legge”Fornero”) che del Msg 12212 del 29 Luglio scorso in materia di condizioni per la fruizione dei benefici.

Dubitiamo, comunque, che tali benefici possano dare quello “scossone” all’occupazione che tutti si attendono.

La vera svolta si dovrebbe avere, innanzitutto, creando lavoro e questo, vi è noto, può verificarsi solamente con l'incremento della domanda interna cioè con la ripresa dei consumi.

Sol così si riprende l'occupazione donde l'utilità, a supporto, di questi benefici contributivi che vanno, di fatto, a diminuire, un costo del lavoro ed una pressione fiscale insostenibili.

Ma lo comprendono?

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC